



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 23/07/2020

### FATTO

Il ricorrente, cointestatario con pari facoltà di rimborso di un buono fruttifero postale ordinario di £ 5.000.000, emesso il 26/09/1986 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di avere riscosso il titolo in data 28/11/2016, per un importo complessivo di € 32.456,74, al netto della ritenuta fiscale di € 1.992,58 e dell'imposta di bollo dovuta pari ad € 14,20.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto.

Osserva infatti che il buono fruttifero, nella parte anteriore, è stato individuato mediante l'indicazione della serie originaria "O" e l'apposizione prima della timbratura "P" e poi "Q/P", mentre sul retro reca una tabella con i rendimenti originari e due timbri sovrapposti, relativi alle serie "P/O" e "Q/P". Evidenzia che in entrambe le suddette timbrature manca un'indicazione specifica riguardo il rendimento dal 21° al 30° anno.

Ritiene che tanto abbia ingenerato nel cliente la convinzione che dovessero applicarsi le condizioni riportate originariamente sul titolo. Cita a supporto, *ex multis*, la decisione n. 5030/19 del Collegio di Bari e la sentenza n. 13979/07 delle Sezioni Unite.

Pertanto, il ricorrente chiede:

"1) ACCERTARE che il Buono Fruttifero Postale di cui in narrativa è stato emesso successivamente ai D.M. del 16.06.1984 e del 13.06.1986

2) ACCERTARE la discordanza tra il saggio degli interessi riportato sulla parte posteriore del buono e quello previsto dai citati decreti ministeriali

*Nel merito in via principale*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

3) ACCERTARE che al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni della Serie "O" contrattualmente convenute e stampigliate sul retro del titolo, per tutti e 5 gli scaglioni di detenzione, ovvero dal primo al trentesimo anno, e per l'effetto

4) DISPORRE a favore del ricorrente la corresponsione della complessiva somma di € 58.879,31 S & O, ovvero disporre il pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia; oltre ulteriori interessi da rendimento maturandi ed in ogni caso oltre ulteriori interessi dal dovuto e sino al soddisfo. Nel merito in via subordinata

Nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni

5) ACCERTARE che al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni della Serie "O" contrattualmente convenute e stampigliate sul retro del titolo ("L.1.777.400 per ogni successivo bimestre..."), quantomeno per il 5° scaglione di detenzione, ovvero per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, e per l'effetto

6) DISPORRE a favore del ricorrente la corresponsione della complessiva somma di € 41.955,27 S & O ovvero disporre il pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia; oltre ulteriori interessi da rendimento maturandi ed in ogni caso oltre ulteriori interessi dal dovuto e sino al soddisfo.

In ogni caso

7) DISPORRE a favore del ricorrente il rimborso delle spese legali quantificate nella somma di € 250,00

8) DISPORRE a carico dell'intermediario la refusione dei costi sostenuti dal ricorrente per la presentazione del presente ricorso, quantificati nella somma di € 20,00.

Costitutosi, l'intermediario chiarisce anzitutto che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte "con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale" e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e "possono essere estese ad una o più delle precedenti serie".

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo "un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno".

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (e cioè, per il Buono in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche "le somme complessivamente dovute", espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato D.M. ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito, sia dal MEF, in una nota del 15/02/2018.

Sostiene che il ricorrente "sin dalla data del rilascio" dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro "si sovrappone



'in toto' alla scritta sottostante e la sostituisce", essendo "irragionevole" ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione "di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta".

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU., secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" "ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso", che assolve "pienamente" alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. "nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del D.P.R. n.156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni".

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un "falso affidamento nel ricorrente". Sostiene infatti che tale decisioni non abbiano considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche "le somme complessivamente dovute", espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Aggiunge, inoltre, che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltreché la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, avrebbero fatto applicazione dei principi sancita dalla Suprema Corte.

Richiama, infine, la sentenza n. 26/2020 della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 nella parte in cui "consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso".

Per tali motivi, l'intermediario chiede di rigettare il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente sostiene che il D.M. del 13/06/1986, all'art. 5, consentiva di utilizzare per la sottoscrizione di buoni serie Q i moduli della Serie P, ma non i moduli della precedente Serie O, che avevano già subito una trasformazione, come accaduto nel caso di specie. Ribadisce inoltre il cliente che la sovrapposizione di tre tipologie di rendimenti ha ingenerato la convinzione che dovessero applicarsi le condizioni riportate originariamente sui titoli, ritenendo che, ai sensi dell'art. 1370 c.c., nel dubbio dovessero applicarsi le condizioni di maggior favore per il contraente debole. Cita a supporto la decisione del Collegio ABF di Milano del 26/06/2019.

Afferma che, nel momento in cui l'intermediario ha emesso i buoni in questione e ha deciso di utilizzare i moduli della precedente serie "P", avrebbe dovuto, con la diligenza professionale ex art. 1176 co. 2 c.c., incorporare in maniera trasparente ed intellegibile le modifiche dei rendimenti. Ritiene, invece, "aberrante" l'affermazione dell'intermediario secondo cui sarebbe stato il risparmiatore utilizzando la "ordinaria diligenza" a doversi informare sulla misura effettiva dei tassi.

Quanto agli ultimi dieci anni di detenzione, cita la decisione n. 6142/2020 per sostenere che la mancata apposizione del timbro modificativo per tale scaglione ingenera nel cliente



l'affidamento in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine.

Evidenzia che i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13979/2007 sono perfettamente applicabili al caso di specie, atteso che quest'ultima, pur ammettendo la possibilità che i rendimenti subiscano variazioni ad opera di decreti ministeriali successivi, valorizza comunque i dati testuali riportati sul buono al momento della emissione.

Quanto alla sentenza n. 3963/19 delle Sezioni Unite, richiamata dall'intermediario, rileva che la stessa si riferisce a una fattispecie non sovrapponibile (BFP ante D.M. del 13/06/1986) e che, in ogni caso, dà continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e, sul loro tenore letterale, prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi. Insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.

Ad integrazione di quanto affermato in sede di repliche, con nota del 27/06/2020, il ricorrente ha ritenuto, per maggiore trasparenza, di esplicitare i conteggi effettuati per la quantificazione degli importi richiesti.

## DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 1° al 30° anno, di un buono fruttifero della serie Q (emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986), rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P".

Dalla verifica della documentazione versata in atti, il Collegio evidenzia che, sul retro del buono in questione, la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie O; inoltre, vi sono due timbri: in particolare, il primo riporta i tassi di rendimento della serie P/O, mentre un secondo timbro riporta i tassi di rendimento della serie Q.

L'intermediario ha applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevedeva all'art. 5 quanto segue: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi" e successivamente il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - quanto segue: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Il Collegio richiama l'orientamento dell'ABF che, in tali casi, riconosce la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione (tra l'altro, Coll. di Bari, decc. nn. 17893/2018, 7986/2020).

In caso di sovrapposizione di timbrature, la più recente posizione condivisa da tutti i Collegi è nel senso di ritenere comunque applicabili le condizioni della serie Q, indipendentemente dalla leggibilità dei timbri, con conseguente affermazione della



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

correttezza dell'operato dell'intermediario almeno con riferimento ai rendimenti applicati dal 1° al 20° anno.

Tuttavia, nessuno dei due timbri apposti dispone alcunché con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. A riguardo, il Collegio osserva che l'orientamento maggioritario dell' ABF - confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20 - ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

In merito alla richiesta di rimborso delle spese legali, pur avanzata in sede di reclamo dal ricorrente, il Collegio osserva che non è supportata da documentazione e, pertanto, non può essere accolta.

Per tali motivi, il Collegio accoglie parzialmente la domanda del ricorrente riferita al titolo della serie Q, oggetto del presente ricorso.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di €200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI